



## TRIBUNALE DI VENEZIA

### Sezione Specializzata per la Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Luca Boccuni, nel procedimento cautelare ex art. 700 cpc promosso da           A          , con gli avv.ti           , contro           B           con l'avv.to           , sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.1.2015, ha emesso la seguente

### ORDINANZA

Con ricorso depositato in data 19.11.2014,           A          , società costituita in data 23.7.2013 ed avente quali soci, tra gli altri,           B           titolare della quota pari all'1,01 % del capitale sociale, dopo avere rammentato di avere come oggetto il commercio di piante, fiori, materiali per il giardino e l'agricoltura, ha allegato che, per la realizzazione di tali scopi sociali, sarebbe stato previsto che tutti i prodotti e le merci esposte nei propri spazi commerciali dovessero essere conferiti in conto vendita e col pagamento al fornitore, successivo alla vendita, del 65 % del ricavato al netto dell'IVA, impegnandosi in modo particolare il socio           B           esperto nel settore in quanto già ivi da tempo operante, ad apportare beni ed attività al fine di dotare la società dei mezzi patrimoniali necessari per il suo funzionamento, apporti da imputarsi ad aumento di capitale fino a raggiungere il valore pari ad un terzo del capitale medesimo.



La società ricorrente ha lamentato una serie di inadempimenti da parte del socio di minoranza agli impegni assunti, lamentando in particolare che **B** ) avrebbe indebitamente chiesto il pagamento di due fatture, la n. 6/2014 di euro 13.166,72.=, relativa ad alcuni lavori di sistemazione della sede della società, e la n. 23/2014 di euro 100.586,65.=, relativa alla vendita di merci quali piante ed accessori. A detta di **A** - ... dette richieste di pagamento sarebbero state avanzate in modo indebito in quanto la prima fattura, secondo gli accordi societari, si sarebbe dovuta imputare a conferimento di capitale, mentre la seconda avrebbe espresso una illegittima pretesa di pagamento, posto che le forniture di piante e materiali si sarebbe dovuta eseguire, come già detto, in conto vendita ed essendo rimasto inevasa l'intimazione fatta a **B** ) di ritirare detto materiale che avrebbe impedito l'approvvigionamento da altri fornitori di nuove merci da esporre, così occupandosi indebitamente gli spazi espositivi della società.

Riservandosi di agire per l'affermato danno sopportato in ragione degli inadempimenti di **B** / ... **A** ha chiesto in via d'urgenza esclusivamente di ordinare allo stesso socio di liberare gli spazi espositivi dalle merci rammentate in proprietà dello stesso.

\*\*\*\*\*

Costituendosi in giudizio, **B** ha negato la fondatezza delle domande di controparte e, all'udienza del 19.11.2014, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia - Sezione Specializzata in Materia di Impresa -, non fondando la domanda attorea il proprio titolo su rapporti di natura societaria.

\*\*\*\*\*



A norma dell'art. 38 comma 3 cpc, l'incompetenza per territorio nei casi previsti dall'art. 28 cpc, tra cui l'incompetenza nei giudizi cautelari, può essere rilevata d'ufficio non oltre l'udienza di cui all'art. 183 cpc, con la conseguenza che, non sussistendo nel rito cautelare uniformi scansioni processuali quali quelle del giudizio ordinario di cognizione, la relativa questione può essere sollevata d'ufficio sicuramente anche nell'ipotesi in cui parte resistente ne abbia sollecitato la considerazione alla udienza di comparizione delle parti fissata con decreto, così come avvenuto nel caso di specie, tanto che il Giudice ha invitato parte ricorrente a dedurre in argomento, assegnando all'uopo termine per il deposito di memoria di replica. Conseguenza che non può reputarsi fondata l'eccezione avanzata da parte ricorrente circa l'asserita tardività del rilievo di detta incompetenza.

\*\*\*\*\*

Considerando la questione processuale oggetto di rilievo, ( A )  
ha giustificato l'affermata competenza distrettuale del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata per la Materia di Impresa – in ragione del fatto che la domanda cautelare sarebbe prodromica ed anticipatoria rispetto alla tutela fondata su rapporti di natura societaria e parasociale.

In argomento, deve rilevarsi che parte ricorrente, pur allegando la violazione da parte di ( B ) degli accordi societari, si è riservata al giudizio di merito di introdurre le non meglio precisate domande di natura risarcitoria, reputando urgente la sola richiesta di ritiro delle merci abbandonate da ( B ) all'interno dell'immobile aziendale, merci dichiaratamente in proprietà di quest'ultimo. Ebbene, ( A )  
ha esplicitamente allegato che il resistente occuperebbe



indebitamente con le merci in sua proprietà i locali aziendali, essendo del tutto priva di fondamento la sua pretesa di avere venduto dette merci alla società con conseguente indebita richiesta di ottenerne il pagamento, essendo state esse semplicemente consegnate in conto vendita, con la conseguenza che il rapporto sotteso alla domanda di cautelare nulla ha a che vedere con i rapporti societari pur esistenti tra la ricorrente ed il socio di minoranza.

Infatti, per chiara allegazione contenuta nello stesso ricorso introduttivo, le merci di cui è chiesto l'immediato ritiro non sono neppure ritenute conferite nel loro valore a capitale sociale, in esecuzione degli affermati accordi parasociali in forza dei quali **B** avrebbe dovuto apportare beni ed attività al fine di dotare la società dei mezzi patrimoniali necessari per il suo funzionamento, apporti da imputarsi ad aumento di capitale fino a raggiungere il valore pari ad un terzo del capitale medesimo.

In altre parole, (**B**), seppure socio di **A**, ha fornito i beni oggetto della richiesta di immediato ritiro analogamente a qualsivoglia altro fornitore, essendo precisato in ricorso che tutti i prodotti esposti negli spazi commerciali dovessero essere consegnati in conto vendita e col pagamento del 65 % del ricavato al momento della loro cessione alla clientela.

Il rapporto sotteso alla richiesta cautelare non è riconducibile nell'ambito societario, ovvero nell'ambito dei patti parasociali, non venendo in rilievo l'esercizio di diritti che scaturiscano dal contratto di società ovvero da accordi che ineriscano ad esso, ma evidentemente detto rapporto attiene ad un normale rapporto di fornitura che ovviamente non può essere escluso per il semplice fatto che la fornitura in conto vendita, con obbligo di successivo pagamento del fornitore, sia stata effettuata da soggetto che rivesta anche la qualità di partecipante della compagine della società acquirente.



Consegue che non può affermarsi la competenza distrettuale del Tribunale delle Imprese in riferimento al rapporto precipuamente dedotto nel giudizio cautelare, dovendosi considerare che, mancando istanze cautelari che fondino il loro titolo sul rapporto sociale, neppure per ragioni di connessione può affermarsi detta competenza sulla domanda cautelare estranea.

\*\*\*\*\*

Considerando, pertanto, i criteri ordinari, va detto che nessuno di questi può condurre all'affermazione della competenza per territorio del Tribunale di Venezia. Si osserva, infatti, che parte convenuta ha residenza in Cassola (VI), così come in Bassano del Grappa (VI) ha sede la società ricorrente ove si trovano i beni oggetto di richiesta di ritiro, cosicché il rapporto dedotto in giudizio non può che essere sorto in Bassano, da considerarsi anche luogo di adempimento dell'obbligazione dedotta.

\*\*\*\*\*

In conclusione, deve essere affermata l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata per la Materia di Impresa-, condannandosi parte ricorrente al pagamento delle spese di lite.

**P.Q.M.**

dichiara l'incompetenza del Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata per la Materia di Impresa;



condanna parte ricorrente a pagare in favore del convenuto le spese di lite che si liquidano in euro 3.000,00.= per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Si comunichi.

Venezia, li 16/01/2015

Il Giudice unico

